

per legge delle organizzazioni permanenti di collaborazione per aiutare appunto i Governi nella loro opera di realizzazione della politica economica e sociale. Alcune costituzioni prescrivono inoltre la consultazione obbligatoria delle organizzazioni professionali, ma la maggior parte prevede l'istituzione di certi organismi di collaborazione, per cui non può essere generalmente attuato dallo Stato alcun provvedimento di carattere economico o sociale se prima non siano state sentite le categorie interessate (Svizzera, Francia, Italia, ecc.).

In questi ultimi anni le difficoltà economiche a cui han dovuto far fronte molti Stati, hanno costretto i Governi interessati a sottoporre la vita economica a diverse misure di controllo: i fini sono stati raggiunti più efficacemente in quanto erano stati sentiti in precedenza gli organi interessati. La solita distinzione dobbiamo fare, però, per i paesi ad economia pianificata. Nel passaggio dall'economia privata all'economia nazionalizzata e pianificata i sindacati collaboravano con lo Stato nella organizzazione dell'economia ed erano i rappresentanti legalmente riconosciuti dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro privato (in questo stadio oggi giorno si trova la Germania orientale). In un regime di economia nazionalizzata e pianificata (Cecoslovacchia, Polonia, ecc.) al presente i poteri pubblici si assumono la responsabilità di stabilire i piani economici e di dirigere la vita economica nazionale. Compito precipuo dei sindacati è in questi paesi « il miglioramento sistematico e costante delle condizioni materiali e culturali del mondo del lavoro », il cui fine si tenta di raggiungere a spese delle libertà personali.

Da questo studio comparato balza subito evidente una constatazione: il principio della collaborazione è attualmente ammesso nella più gran parte dei paesi del mondo. Mentre ai comitati è riconosciuta una competenza nel campo sociale, si constata, al contrario, delle divergenze di vedute per quanto riguarda una competenza specifica nel campo economico. Come è noto, la cooperazione nel campo del lavoro si era affermata già dopo la prima guerra mondiale; il problema aveva perduto però con gli anni l'importanza primitiva, ed è solo con la seconda guerra mondiale che ha potuto ritrovare lo spun-

to per emergere nuovamente ed assurgere ad una novella importanza considerevole. E' da augurarsi che questo fiorire di interessamento e di studi nel campo della collaborazione, non perda anche questa volta, con l'andar del tempo, la sua forza viva, ma porti invece ad una duratura comprensione nei rapporti di lavoro. E' da ricordare che non si può evidentemente parlare di collaborazione se non vi è un mutuo desiderio di collaborare.

M. ZANNONI

DEL VECCHIO G., *La verità nella morale e nel diritto*. Un vol. di p. 85. Roma, Editrice Studium, 1952.

VIDAL E., *La filosofia giuridica di Giorgio Del Vecchio*. (Pubblicazione dell'Istituto di diritto pubblico e di dottrina dello Stato dell'Università di Roma, Serie IV. N. 3). Un vol. di p. 145. Milano, Giuffrè, 1951.

Lo scritto del Del Vecchio apparve una prima volta nel volume in onore del prof. Roscoe Pound (*Interpretations of modern legal philosophies*, New York, 1947) e, in italiano, nella « Riv. internaz. Filos. d. dir. », 1947, F. I. Si ripubblica ora in volume separato, con parecchie aggiunte e un nuovo capitolo su l'obbligo giuridico della veracità, specialmente nel processo civile.

Muovendo dall'esame della massima che impone a ciascuno di dire ciò che egli reputa vero, o almeno di non mentire, il D. V. analizza in concreto i doveri che ne discendono sia rispetto alla morale sia rispetto al diritto. Le due valutazioni non sempre coincidono, per la differente natura dell'una e dell'altra norma dell'operare umano; e d'altro lato numerosi quesiti, talvolta tutt'altro che facili, sorgono dalle varie applicazioni dei due criteri, che pur sembrerebbero così semplici nella loro astratta formulazione. Con larghezza di riferimenti alle posizioni più tipiche della dottrina, il D. V. tratta via via del segreto, della restrizione mentale, della dissimulazione e simulazione; e in seguito, in capitoli appositi, degli inganni bellici, delle finte nei giuochi, dell'obbligo giuridico della veracità nel processo civile, della mala fede nelle contrattazioni, dei reati di frode.

L'A. ha individuato con mano maestra

L'essenziale di ogni questione, cercando di ricondurre la sparsa e talora contraddittoria casistica ad alcuni principi fondamentali che valessero ad orientare l'esegesi critica in materia così variamente disputata. Il coordinamento dell'indagine porta ad una trattazione chiaramente sistematica, il cui pregio è addirittura evidente. E proprio la constatazione dell'esito felice dell'inchiesta formulata in questo nuovo saggio, sottolineando ancora una volta, e nella forma più persuasiva, uno dei caratteri salienti della speculazione filosofico-giuridica delvecchiana, il rigore sistematico e insomma la profonda unità di prospettiva nel complesso svolgimento della dottrina, ci offre l'occasione opportuna di segnalare qui agli studiosi un recente lavoro di Enrico Vidal, che reca un importante contributo alla illustrazione della sistematicità della filosofia giuridica del Del Vecchio. Non paia dunque, questo, un accostamento solo occasionale, ed esteriore: esso trova, ci sembra, una sua ragione appropriata nello stesso carattere dell'opera delvecchiana, che il suo più recente interprete ha saputo rilevare con sicura efficacia.

L'esposizione del Vidal riesce infatti completa ed organica, sia per quanto riguarda il processo formativo del pensiero delvecchiano, sia per quanto riguarda i molteplici aspetti in cui questo si è venuto via via esprimendo, appunto perchè egli tende costantemente a ricostruire la filosofia giuridica assunta in esame nella sua profonda coerenza e sistematicità. E sebbene sia merito universalmente riconosciuto al Del Vecchio « la precisione del dire, che si ripercuote nell'ammirevole chiarezza di stile » (secondo il noto giudizio del Poggi, ricordato anche dal Vidal), così che la sua opera non sembri particolarmente bisognosa di aiuti ermeneutici per essere compresa nella sua pur complessa struttura, l'esegesi del Vidal ottiene un indiscutibile successo in quanto chiarisce l'unità di prospettiva della filosofia giuridica delvecchiana, e quindi si presenta come un'utilissima introduzione allo studio delle varie opere e al loro organico coordinamento. I capitoli IV e V, dedicati rispettivamente all'esame del rapporto del diritto con l'economia e con la politica, costituiscono un prezioso contributo a questo coordinamento, e pongono opportunamente in luce aspetti assai im-

portanti della dottrina del D. V., e tuttavia meno studiati.

La ricostruzione sistematica del pensiero filosofico-giuridico del D. V. trova un motivo di particolare approfondimento, laddove il Vidal tende a spiegare (p. 57-61) il carattere *a priori* della relazione intersoggettiva attraverso il concetto di *coesistenzialità*, esprimente « la destinazione peculiare fondamentale dell'umanità dell'uomo, cioè la sua determinazione a vivere a sè, solo in quanto vive da altri, in altri, per altri, in una parola, con altri ». Egesi importante della funzione essenziale che il momento dell'*alterità* riveste nella teoria delvecchiana del soggetto, e tale insomma da chiarire come questa sia immune da ogni erronea posizione di gretto individualismo e postuli invece una sua tipica interpretazione della socialità dell'esperienza (su questo punto si vedano anche le pp. 107-10).

Senonchè l'efficacia critica dell'esegesi del Vidal — così attenta nel cogliere e nel sottolineare le peculiarità del pensiero delvecchiano — viene in certo modo limitata proprio dal suo intento di mera ricostruzione interna del sistema assunto in esame. Il punto di vista dal quale il V. studia la filosofia giuridica delvecchiana è quello stesso del suo autore; e ciò non solo nel riguardo teorico ma anche nel riguardo storiografico. Il V. accenna bensì (p. 9-16) ad alcune difficoltà ed obiezioni che la dottrina delvecchiana ha via via incontrate; ma vi accenna solo a titolo informativo, non facendo del loro studio il punto di vista suo proprio, onde impostare quell'ulteriore fase dell'indagine che è appunto la discussione critica della dottrina esaminata, in un giudizio storiografico che sia veramente comprensivo del dialogo filosofico contemporaneo intorno al diritto. Eppure il V. disponeva di un valido strumento esegetico, proprio in questo senso, solo che avesse sviluppato il tentativo di interpretare la concezione logico-metafisica del D. V. come concezione *umanistica* (p. 16 s., passim). Seguendo questo orientamento (in precedenza prospettato dallo stesso V. nell'art. *Deontologia e umanesimo in un moderno sistema di Filosofia del diritto*, in « Riv. internaz. Filos. d. dir. », 1949, p. 486-94), egli avrebbe potuto approfondire quella interpretazione del *formalismo* delvecchiano, già impostata da Capograssi e da Lopez (come ricorda il V.,

p. 13-4), e pervenire ad una qualificazione tipica veramente appropriata che sapesse differenziare la dottrina metafisica e deontologica del D. V. dall'astratto logicismo della teoria pura di indirizzo neo-kantiano. Il rilievo viene tanto più spontaneo, perchè dal palese impegno e dal giudizio acutamente informato e penetrante del V. ci si poteva attendere tale chiarimento critico, che avrebbe completato il suo bel disegno del pensiero delvecchiano. Ci auguriamo che il V. voglia darci in un prossimo contributo questa nuova testimonianza del suo intelligente fervore per l'opera del comune, venerato maestro.

G. MARCHELLO

Torino, Università.

GERLOFF W. und NEUMARK F., *Handbuch der Finanzwissenschaft*. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. Un vol. di p. 560 (incompleto). Tübingen, Verlag J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1950-52, Band I, Bögen 1-35.

Tra il 1926 ed il 1929 apparve la prima edizione di questo Manuale di scienza della finanza. Il quarto di secolo che d'allora è trascorso ha visto evolversi, perfezionarsi ed ampliarsi la scienza della finanza pubblica in modo tale da fare apparire la 1ª ediz. dell'*Handbuch* soltanto come una ragguardevolissima testimonianza dello sviluppo scientifico raggiunto a quel tempo. Si deve alla stessa valorosa Casa editrice ed allo stesso editore scientifico, Wilhelm Gerloff — che ha trovato ottima collaborazione nel prof. Fritz Neumark (il Meisel essendo nel frattempo defunto) — se ora gli studiosi potranno beneficiare di una seconda edizione dell'*Handbuch*, completamente rinnovata nelle materie e nei collaboratori.

Alla distanza di due anni dalla pubblicazione della prima dispensa sta per completarsi il primo volume di questa gigantesca pubblicazione (formato in 4° e 56 righe per facciata) che comprenderà quattro volumi, di cui il 2° tratterà delle entrate pubbliche, il 3° del bilancio e del sistema finanziario nei principali stati a partire dall'inizio del XIX sec. sino ad oggi, ed il 4° sarà dedicato alle questioni finanziarie internazionali (la 1ª ediz. non comprese questo quarto volume).

Il ricchissimo primo volume raccoglie scritti di autori tedeschi e stranieri di in-

discusso valore e testimonia doppiamente il grado di evoluzione raggiunto dalla nostra scienza. Infatti se con le due parti dedicate alla storia dell'economia finanziaria e della scienza delle finanze esso indica cronologicamente la detta evoluzione, con le altre tre parti — che anche materialmente abbracciano le due predette — si va dall'enunciazione dei compiti e dei rapporti con le altre scienze, all'economia del bilancio pubblico e delle spese pubbliche. In tale modo, mentre si registra la integrazione delle espressioni tradizionali con le nuove dottrine, si seguono la concomitanza e l'influenza che su di esse hanno avuto le nuove esperienze politiche ed economiche.

L'esposizione critica di quanto sin qui pubblicato darebbe luogo di per sè ad un articolo; basti quindi una rapida rassegna del contenuto. La parte I riguarda *la struttura ed i compiti della scienza delle finanze, il suo fondamento ed i suoi rapporti con altre scienze*. Essa si apre con un ampio studio del Gerloff sui fondamenti della scienza delle finanze (A. *Essenza e compiti della* —; B. *L'economia finanziaria pubblica*), che risulta di grande interesse non solo in virtù della cultura e della densità di pensiero che preparano veramente alla lettura dei contributi successivi, ma anche per quella particolare metodicità che mentalità e lingua tedesca bene esprimono. Seguono cinque scritti che considerano i principali rapporti della finanza pubblica (come scienza e come prassi) con altre scienze. Così H. Sultan lo fa nei riguardi della sociologia (il compito della sociologia finanziaria; economia finanziaria ed economia nazionale; il bilancio; l'equilibrio finanziario; le spese e le entrate pubbliche; il credito pubblico); E. Blumenstein espone gli aspetti amministrativi, positivi e formali del diritto, e di quello tributario in ispecie, rispetto alla scienza delle finanze; W. Bickel considera il rapporto con la statistica (metodi e fonti); il nostro G. U. Papi rielabora con finezza ed arricchisce di ulteriori riflessioni i suoi già apprezzati contributi circa i rapporti e l'equilibrio tra la scienza delle finanze e l'economia politica; infine E. Grossmann tratta della doppia influenza che intercorre tra finanza pubblica e situazione monetaria e degli investimenti.

La parte II è dedicata alla *storia dell'economia finanziaria*, risalendo sino alle